

AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Repertorio n. 4613 del 09/10/2018

**DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE LEGALE
- PATTO SUI COMPENSI.**

OGGETTO: Precetto di pagamento all'Ente in data 21 settembre 2018 con prot. 4323, nell'interesse del sig. Luigi Spadafora contro ACL.

L'anno 2018, il giorno uno del mese di ottobre, presso la sede di ACL in Reggio Calabria - Via Veneto n. 60

TRA

Azienda Calabria Lavoro Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Giovanni Forciniti

E

L'Avv. Giuliano Arabia, [REDACTED]


PREMESSO:

- che l'Azienda Calabria Lavoro intende costituirsi per ACL al precetto di pagamento all'Ente in data 21 settembre 2018 con prot. 4323, nell'interesse del sig. Luigi Spadafora contro ACL;
- che con decreto n. 81 del 09/10/2018 veniva conferito l'incarico di legale all'avv. Giuliano Arabia, del Foro di Cosenza, conferendo allo stesso ogni e più ampio potere di legge, ivi compreso quello di proporre opposizioni anche agli atti consequenziali;
- che con il presente incarico si riconosce all'avv. Giuliano Arabia ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di presenziare e transigere;
- che si è, pertanto, provveduto a formalizzare l'incarico ed ad approvare il presente disciplinare;

PRESO ATTO:

- che i compensi professionali per gli avvocati e gli studi legali sono oggi determinati e calcolati alla luce dei parametri ministeriali introdotti e disciplinati dal DM 55/2014 recante: "*Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247*";
- che il Regolamento di cui al DM sopracitato, all'art. 1, disciplina "*per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o*

1



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi....”;

CONSIDERATO:

-che, nella fattispecie, le parti intendono procedere alla determinazione consensuale ed in forma scritta del compenso professionale, tenuto conto dell'importanza dell'opera e del decoro della professione (art. 2233, comma 2, c.c.).

Le predette parti costituite, con il presente atto

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.


Art. 2 - In esecuzione dei presupposti formali di conferimento dell'incarico richiamato nel decreto n. 81 del 09/10/2018 in premessa citato, e del connesso mandato di rappresentanza contestualmente ricevuto, che ambo le parti dichiarano di conoscere e di confermare integralmente, l'Azienda Calabria Lavoro, come in epigrafe rappresentata, conferisce all'Avv. Giuliano Arabia, come in epigrafe generalizzato, incarico professionale di proporre opposizione avverso l'atto di precetto in epigrafe, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge;

Art. 3 - L'avv. Giuliano Arabia accetta l'incarico conferito e si impegna a relazionare e tenere informata costantemente l'Agenzia circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Azienda. Il legale si impegna, altresì, ad inviare tempestivamente all'Azienda copia dei verbali di causa e di tutti gli scritti difensivi e relazioni circa lo stato della vertenza e l'attività svolta.

Art. 4 – Per l'espletamento per presente incarico, le parti stabiliscono consensualmente di riconoscere e di corrispondere un compenso professionale in favore del nominato legale per l'importo massimo pari ad € 1.000,00, oltre rimborso spese generali 15%, C.N.A.P. 4% ed I.V.A. 22% in conformità al D.M. n. 55/2014 e autorizzare la sottoscrizione di relativo disciplinare di incarico;

Durante lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e comunque non superiore al 50% dell'importo. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute per le prestazioni eseguite ed è tenuto a consegnare, a richiesta dell'Azienda, nota dettagliata delle stesse.

2



AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Art. 5 – In caso di rinuncia al mandato, l'Avvocato deve dare all'Azienda un preavviso adeguato alle circostanze e deve informare l'Ente di quanto è necessario fare per non pregiudicare il giudizio.

Art. 6 – L'avv. Giuliano Arabia, incaricato, dichiara di non avere in corso comunioni d'interessi, rapporti di affare o di incarico professionale né relazione di coniugio, parentela od affinità entro il IV grado con la controparte (persona fisica o legali rappresentanti per persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità col presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di revocare l'incarico, senza alcuna pretesa di carattere finanziario da parte del legale. A tal fine l'avvocato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.


Art. 7 – L'avv. Giuliano Arabia si impegna, nei tre anni successivi alla cessazione del presente incarico, a non svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati che, con riferimento agli ultimi tre anni di attività svolta per conto dell'Amministrazione conferente, siano destinatari di provvedimenti adottati o di contratti o accordi sottoscritti nell'esercizio dei poteri conferitigli con l'incarico medesimo.

Art. 8 – Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Azienda, salvo che le mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui, per l'esercizio delle azioni dell'Azienda, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza ad un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato che, in ogni caso rimane unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente, anche in riferimento a tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare che dovranno essere in capo anche al domiciliatario. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda.

Art. 9 - Per la liquidazione dell'intera spesa cui si riferisce il presente incarico, detratti gli acconti eventualmente ricevuti, si procederà previa presentazione della notula professionale da parte dell'Avvocato.

Art. 10 - Le spese di registrazione della presente Convenzione, in caso d'uso, sono a carico di ciascuna parte interessata.

Per tutto quanto non espressamente pattuito, le parti fanno riferimento alle disposizioni generali contenute negli artt. 2222 e ss. del Codice Civile.



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Le successive comunicazioni relative al presente incarico dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
postacertificata@pec.aziendacalabrialavoro.com

Il presente atto, redatto in duplice originale, viene approvato e sottoscritto dalle parti.

Art. 11 – I dati personali dell'avvocato saranno trattati in conformità alle disposizioni vigenti in materia di dati personali.

Il Professionista

Avv. Giuliano Arabia

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Forciniti